

MODIFICA DELLE NORME DI ATTUAZIONE

come approvata con D.C.R. n. 18 del 02.08.2011

LE INTEGRAZIONI NORMATIVE

Le nuove categorie e i nuovi oggetti introdotti dalla variante comportano il parallelo inserimento nelle Norme di Attuazione del Piano di 4 nuovi articoli:

- **art. 49 bis** Insediamenti Sparsi – Regime di MANTENIMENTO finalizzato a non incrementare la consistenza insediativa (IS MA Saturo)
- **art. 49 ter** Insediamenti Sparsi – Regime di MANTENIMENTO finalizzato alla salvaguardia di corridoi paesistico-ambientali (IS MA CPA)
- **art. 79 bis** Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione del complesso viario di interesse paesistico regionale della Via Aurelia
- **art. 79 ter** Disciplina per la tutela e la valorizzazione del tracciato ex-ferroviario costiero tra i comuni di Ospedaletti e Finale Ligure (Parco Costiero del Ponente)

art. 49 bis

**Insedimenti Sparsi – Regime di MANTENIMENTO finalizzato a non incrementare la consistenza insediativa
(IS MA Saturo)**

- 1) Tale regime si applica in quelle parti di territorio già classificate come insediamento sparso in regime di mantenimento ove si verifichi che l'incremento di densità dell'edificato e le modificazioni correlate cui si è pervenuti siano tali da aver determinato un assetto che ha raggiunto i limiti dell'insediamento sparso.
- 2) Obiettivo della disciplina è evitare ulteriori modificazioni dei rapporti tra le aree libere e le aree edificate che alterino l'equilibrio raggiunto o che compromettano le caratteristiche paesistiche proprie del contesto, la morfologia del terreno e gli spazi verdi, l'insieme dei manufatti e degli elementi connotanti l'uso agricolo del suolo.
- 3) Sono consentiti tutti gli interventi sugli edifici esistenti, compresa la demolizione e ricostruzione, preordinati alla loro riqualificazione e al miglior inserimento nel contesto, nel rispetto dei vincoli paesistici o monumentali esistenti. Non sono consentiti ulteriori interventi di nuova edificazione e di urbanizzazione se non in misura strettamente connessa alla migliore riqualificazione urbanistica e paesistica dell'insediamento esistente o comunque finalizzati al superamento di singole situazioni di degrado urbanistico sempreché compatibili con gli obiettivi della presente norma, secondo le pertinenti indicazioni della disciplina paesistica di livello puntuale opportunamente aggiornata al riguardo da adottarsi comunque entro il termine di 1 anno dall'entrata in vigore della presente norma decorso il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 L.R. 39/1984. Non è comunque ammessa la trasformazione di serre e altri manufatti agricoli in volumi edilizi residenziali.
- 4) Sono ammissibili i manufatti agricoli e i locali pertinenziali consentiti dalla disciplina urbanistica e comunque tali da non alterare in misura paesaggisticamente percepibile la morfologia e le sistemazioni del terreno.

art. 49 ter

**Insedimenti Sparsi – Regime di MANTENIMENTO finalizzato alla salvaguardia di corridoi paesistico-ambientali
(IS MA CPA)**

- 1) Tale regime si applica in quelle parti di territorio già classificate come insediamento sparso in regime di mantenimento che per collocazione, prevalenza di spazi liberi sull'edificato, valori di immagine, costituiscono corridoi di importanza sia paesistica che ambientale per il collegamento tra costa ed entroterra o per la interruzione della continuità urbana lungo i versanti costieri.
- 2) L'obiettivo della disciplina è salvaguardare la funzione e i caratteri di tali corridoi preservandone la continuità in termini di bassa densità insediativa, modi d'uso del suolo e valori identitari presenti.
- 3) Sono consentiti tutti gli interventi volti al recupero degli edifici, dei rustici e delle infrastrutture esistenti per favorire il presidio del territorio nei modi coerenti con gli obiettivi qualitativi della disciplina. Non sono consentiti ulteriori interventi di nuova edificazione e di correlata urbanizzazione se non in misura episodica e per funzioni quali l'attività agricola e di presidio ambientale e altre attività volte a favorire la fruizione naturalistica, ambientale, storico - culturale nonché la funzione turistico-ricettiva purché a basso impatto paesistico e ambientale, che preservino comunque la continuità degli spazi non edificati, la bassa densità insediativa e i connotati paesistici del corridoio. In sede di redazione o aggiornamento della disciplina paesistica di livello puntuale, da adottarsi entro il termine di 1 anno dall'entrata in vigore della presente norma, fermo restando il rispetto degli obiettivi di cui al precedente comma 2, possono essere specificati i caratteri di episodicità della nuova edificazione in relazione alle peculiarità dell'ambito e alle esigenze di manutenzione del territorio.

Gli interventi ammessi non possono comunque comportare la trasformazione di serre in volumi edilizi né essere localizzati nei punti paesisticamente caratterizzanti e di maggiore visibilità quali i crinali e in particolare nelle aree soprastanti i tunnel autostradali.

- 3 bis) Non è ammessa l'installazione di impianti di captazione di energia solare a terra, in aree naturali, seminaturali o agricole, salvo piccoli impianti non estensivi e comunque di scala non industriale.
- 4) Sono ammissibili i manufatti agricoli e i locali pertinenziali consentiti dalla disciplina urbanistica comunale a condizione che non alterino in misura paesaggisticamente percepibile lo stato dei luoghi e che non modificino in modo significativo la morfologia e le sistemazioni del terreno.

art. 79 bis

Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione del complesso viario di interesse paesistico regionale della Via Aurelia

- 1) La disciplina di cui al presente articolo si applica:
 - a) al tracciato della Strada Statale n. 1 Aurelia come esistente all'anno 1990 e a quelli antecedenti a partire dall' impianto napoleonico-sabaudo della strada, come indicati nella cartografia di piano con la sigla SVA (Sistema della Via Aurelia),
 - b) ai tratti tuttora esistenti dei tracciati storici lungo l'arco costiero, normalmente individuati nella toponomastica locale come Via antica Romana, in parte già indicati nella cartografia di Piano con la sigla PS (Percorsi Storici).
- 2) Obiettivo della disciplina è restituire alla Via Aurelia il rango di elemento costitutivo dell'identità e dell'immagine della Liguria attraverso la salvaguardia dei suoi valori storico-documentali e paesistici e la valorizzazione delle sue potenzialità in termini di fruizione del paesaggio e di promozione dell'immagine della Liguria.
- 3) Sono pertanto ammessi, con riferimento ai tracciati di cui al comma 1 lettera a):
 - gli interventi di manutenzione dettati da esigenze funzionali e di sicurezza purché condotti in termini atti a salvaguardare le caratteristiche e i manufatti storici del tracciato e a non alterare le visuali panoramiche;
 - gli interventi che comportino modificazioni del tracciato, quali allargamento della sede e rettifiche delle curvature, svincoli e rotonde, sostituzione dei manufatti e interventi di analoga portata, purché inseriti in un progetto di ricomposizione esteso ad un tratto significativo sotto il profilo paesistico. Detti interventi sono realizzabili in qualsivoglia regime normativo del PTCP, purché condotti in termini coerenti con gli obiettivi indicati dal Piano per i regimi in parola.
- 4) Con riferimento ai tracciati di cui al comma 1 lettera b), sono vietati gli interventi di alterazione delle caratteristiche fisiche e di sostituzione di manufatti storici del tracciato lungo gli stessi tratti, fatti salvi quelli dettati da specifiche esigenze di sicurezza o funzionalità, da condursi secondo gli obiettivi qualitativi della disciplina.
- 5) La Regione emana linee guida per gli interventi sui tracciati e promuove progetti di valorizzazione paesistica su singoli tratti o aree volti al conseguimento degli obiettivi di cui alla presente norma. Fornisce inoltre, ai fini della migliore applicazione della disciplina di cui al presente articolo, l'individuazione dei tracciati di cui al comma 1, lett. a) in scala 1:10.000 e promuove, in raccordo con i Comuni, il censimento dei tracciati di cui al comma 1, lett. b). Infine promuove, d'intesa con la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici, l'aggiornamento del vincolo sui tracciati del complesso viario della via Aurelia.

art. 79 ter

Disciplina per la tutela e la valorizzazione del tracciato ex-ferroviario costiero tra i comuni di Ospedaletti e Finale Ligure (Parco Costiero del Ponente)

- 1) La disciplina di cui al presente articolo si applica:
 - a) al tracciato ferroviario dismesso fra i Comuni di Ospedaletti e San Lorenzo al mare;
 - b) al tracciato ferroviario di prossima dismissione nei due tratti compresi tra i comuni di San Lorenzo al Mare e Andora (tratto 1) e tra i comuni di Andora e Finale Ligure (tratto 2);
 - c) alle relative aree di pertinenza e agli edifici ferroviari e di servizio alla linea quali stazioni, depositi, ricoveri materiali come individuati nella cartografia di Piano con la sigla PCP (Parco Costiero Ciclopedonale del Ponente) o comunque facenti parte del patrimonio FS oggetto della dismissione.

- 2) Obiettivo della disciplina è:
 - a) la salvaguardia dell'unitarietà del tracciato ferroviario in funzione della realizzazione della pista ciclopedonale;
 - b) il contestuale riutilizzo dei manufatti e delle aree di cui al precedente comma 1 lett. c) in funzione della migliore fruizione del Parco Costiero Ciclopedonale del Ponente nonché della riqualificazione urbana e paesaggistica degli ambiti interessati;
 - c) il mantenimento o la ricostruzione della continuità ecologica lungo la linea costiera tra costa ed entroterra.

- 3) Sono pertanto consentiti:
 - a) Sul tracciato di cui al precedente comma 1, lett.a) e b), tutti gli interventi idonei alla realizzazione della pista ciclopedonale;
 - b) sui manufatti e sulle aree di cui al precedente comma 1 lett. c) tutti gli interventi idonei alla valorizzazione del Parco Costiero Ciclopedonale del Ponente comprensivo dei connessi interventi di riqualificazione urbana, infrastrutturale e paesaggistica degli ambiti interessati.

L'eventuale riutilizzo di tratti del tracciato ferroviario per funzioni differenti da quelle della pista ciclopedonale è subordinato all'individuazione e al recepimento negli strumenti urbanistici comunali e nel presente Piano di un tracciato ciclopedonale alternativo in grado di assicurare la continuità del percorso ciclopedonale costiero.

Gli interventi per il riutilizzo dei tracciati, degli edifici e delle aree di cui alle lett. b) e c) del comma 1, di prossima dismissione, sono subordinati alla approvazione di un progetto unitario di approvazione regionale esteso a ciascuno dei due tratti individuati (San Lorenzo al Mare-Andora e Andora-Finale Ligure).